

FAQ COMUNICAZIONE LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE

Circolare 8/2022

Riferimenti normativi:

D.L. n. 146/2021 conv. da L. n. 215/2021; Nota n. 29 del 11/01/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Nota n. 109 del 27/01/2022 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro; Circolare Unilabor n. 1/2022

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha pubblicato nelle note n. 29 e n. 109, rispettivamente dell'11 e del 27 gennaio 2022, primi chiarimenti in merito all'obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, di cui alla nostra Circolare n. 1/2022.

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2022, per l'avvio di attività di lavoro autonomo occasionale, il committente deve inviare una comunicazione preventiva all'Ispettorato del Lavoro. Come dalle indicazioni nella Nota n. 29 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, tale comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:

- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- sintetica descrizione dell'attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l'opera o il servizio (nell'ipotesi in cui l'opera o il servizio non sia compiuto nell'arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione);
- ammontare del compenso qualora stabilito al momento dell'incarico.

Nelle more dell'adeguamento dei servizi telematici in essere, la comunicazione deve essere inviata tramite e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione da ciascun Ispettorato di territoriale. I dati richiesti sono da inserire direttamente nel testo dell'e-mail. L'Ispettorato competente è individuato in ragione del luogo dove si svolge la prestazione.

Ulteriori chiarimenti sono stati forniti sotto forma di FAQ nella Nota n. 109 dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. Forniamo di seguito una sintesi dei chiarimenti che riteniamo possano essere di maggiore interesse per la nostra Clientela:

- 1) sono escluse dall'obbligo di comunicazione le prestazioni di natura prettamente intellettuale. A titolo di esempio, possono essere esclusi i correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi, consulenze da figure altamente specializzate;
- 2) il fatto che la prestazione lavorativa sia resa in *smart working* di per sé non esclude l'obbligo di comunicazione;
- 3) alcune figure particolari (ad esempio procacciatori d'affari occasionali o lavoratori autonomi dello spettacolo) sono esenti dal nuovo obbligo di comunicazione perché la loro attività non rientra nel campo di applicazione del D.L. 146/2021 oppure in quanto già oggetto di specifici obblighi di comunicazione previsti da altre norme;
- 4) gli studi professionali, se non sono organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad inviare la comunicazione in quanto la norma fa riferimento solamente ai committenti imprenditori. I professionisti non associati sono pertanto sempre esclusi dall'obbligo di comunicazione.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento o approfondimento.

Cordiali saluti.